



# COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

## PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Codice ente 10168	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 11	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024. PRESA D'ATTO ISTITUZIONE COMPONENTI UR1,A - UR2,A.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 09.00 in videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

AMBROSIONI STEFANO	SINDACO	Presente
ARIZZI SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
RUBINI GLORIA	CONSIGLIERE	Presente
CALEGARI ELENA	CONSIGLIERE	Assente
LUCIANO MARCO	CONSIGLIERE	Presente
CALVI AMBROGIO	CONSIGLIERE	Presente
RUBINI TERESA ANNA	CONSIGLIERE	Presente
PATERNOSTER BRUNO	CONSIGLIERE	Presente
GERVASONI LEONE	CONSIGLIERE	Presente
QUARTERONI HANS	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 9

Totale assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale dr. VINCENZO DE FILIPPIS il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. STEFANO AMBROSIONI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco, in qualità di responsabile del servizio finanziario del Comune, esprime parere favorevole in ordine:

- alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.l.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- 

**IL SINDACO**

*F.to (Stefano Ambrosioni)*

Il Segretario comunale, in qualità di responsabile dei servizi amministrativi del Comune, esprime parere favorevole in ordine:

- alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma, del D.l.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.l.vo 18.08.2000 n. 267 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012);
- alla conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to (dr. Vincenzo De Filippis)*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti i pareri di cui sopra, espressi nei modi di Legge;

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99:
  - il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**CONSIDERATO** che l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**DATO ATTO** che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

**VISTA** la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto.

**VISTA** la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) che dispone la revisione infra periodo del PEF pluriennale per il biennio 2024-2025;

**CONSIDERATO** che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

**VISTA** la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei

rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale.

**VISTI** inoltre:

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

**VISTO** in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo.

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

**RICHIAMATO** l’art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale “le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;

**CONSIDERATO** che:

- l’articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che: “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”.
- l’articolo 3, comma 5-quinquies secondo periodo del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che:” *Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”.
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte

*le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

**VISTA** la Legge 17 maggio 2022 n. 60 recante: *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»).*

**VISTO** l'art. 2 comma 7 della sopra citata Legge il quale dispone che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al [comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo [articolo 1 della legge n. 147 del 2013](#).

**VISTO** l'art. 2 comma 8 sopra citata Legge il quale dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di cui al [comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma precedente e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;

**DATO ATTO** che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a. *UR1,a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
- b. *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario per biennio 2024-2025 adottato con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 27 aprile 2024;

**RITENUTO** di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione

**VISTO** il seguente prospetto del “Piano Finanziario per il biennio 2024-2025 TARI” relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2” predisposto sulla base del “PF grezzo” elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totale PEF</b>	190.751,00	204.925,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totale Quadro Tariffario</b>	188.917,00	203.090,00
Parte Variabile	141.206,00	142.668,00
Parte Fissa	47.711,00	60.422,00

**RITENUTO** di attribuire alle utenze domestiche euro 151.133,60 pari a circa 80% del costo complessivo ed i restanti euro 37.783,42 pari a circa 20% alle utenze non domestiche così come riportati nell'allegato "A";

**RITENUTO**, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**RITENUTO** di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2024:

- prima rata: 24/06/2024
- seconda rata: 24/12/2024
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 24/06/2024;

**VISTO** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2022 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14.04.2023;

**VISTI:**

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

**CON VOTI** espressi per alzata di mano, favorevoli n.6, contrari n.3 (Paternoster Bruno, Gervasoni Leone, Quarteroni Hans) su n.9 Consiglieri presenti e votanti.

## DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. n.10 del 27 aprile 2024 per il biennio 2024/2025;
- 3) **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2024, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2024;
- 5) **DI FISSARE** al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
- 6) **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".
- 7) **DI DARE ATTO** che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a. *UR1,a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
  - b. *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 8) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2024:
  - prima rata: 24/06/2024
  - seconda rata: 24/12/2024
  - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 24/06/2024;
- 9) **DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

**CON VOTI** espressi per alzata di mano, favorevoli n.6, contrari n.3 (Paternoster Bruno, Gervasoni Leone, Quarteroni Hans) su n.9 Consiglieri presenti e votanti.

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).

---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
F.to STEFANO AMBROSIONI

Il Segretario Comunale  
F.to dr. VINCENZO DE FILIPPIS

#### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art.124, 1° comma del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 10.05.2024 nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale  
F.to OBERTI LISA

Il Segretario Comunale  
F.to dr. VINCENZO DE FILIPPIS

#### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(art. 125, 1° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 10.05.2024 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, 1° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m..

Il Segretario Comunale

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134, 3° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m. in data

li,

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO



# Tabella tariffe

## Anno 2024

Comune di Piazza Brembana

### Utenze Domestiche

Componenti	Ka	Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.corretta	Quota fissa	Parte Fissa	Kb	Nr.Fam.Imp.	Nr.Famiglie	Nr.corretto	Quota var	Parte Var.
						(Tfd)						(Tvd)
D/1	0,84	37.407,95	37.276,55	31.312,30	0,312681	11.655,68	1,00	212,71	211,90	211,90	51,298233	10.870,10
D/2	0,98	30.208,85	28.619,44	28.047,06	0,364795	10.440,23	1,80	502,67	467,53	841,56	92,336819	43.170,62
D/3	1,08	19.674,50	18.657,90	20.150,53	0,402019	7.500,83	2,30	256,83	242,23	557,13	117,985936	28.579,80
D/4	1,16	12.351,71	11.634,31	13.495,80	0,431798	5.023,67	3,00	137,70	129,80	389,41	153,894698	19.975,87
D/5	1,24	3.906,20	3.418,40	4.238,82	0,461577	1.577,86	3,60	36,83	32,33	116,39	184,673638	5.970,61
D/6	1,30	4.579,50	4.072,10	5.293,73	0,483912	1.970,54	3,40	28,16	25,21	85,73	174,413992	4.397,81
		108.128,71	103.678,70	102.538,23		38.168,80		1.174,92	1.109,01	2.202,12		112.964,80

**Attività**

Descrizione	Kc	Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.corretta	Quota fiss	Parte Fissa (Tfnd)		Kd	Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.corretta	Quota var	Parte Var.
													(Tvnd)
N/A01 Musei, Biblioteche, scuole,	0,51	511,00	511,00	260,61	0,152373	77,86		4,20	511,00	511,00	2.146,20	0,452019	230,98
N/A02 Campeggi, distributori carbu	0,80	394,00	394,00	315,20	0,239016	94,17		6,55	394,00	394,00	2.580,70	0,704935	277,74
N/A03 Stabilimenti balneari	0,63	0,00	0,00	0,00	0,188225	0,00		5,20	0,00	0,00	0,00	0,559643	0,00
N/A04 Esposizioni, autosaloni	0,43	6.252,00	6.252,00	2.688,36	0,128471	803,20		3,55	6.252,00	6.252,00	22.194,60	0,382064	2.388,66
N/A05 Alberghi con ristorante	1,33	350,00	350,00	465,50	0,397365	139,08		10,93	350,00	350,00	3.825,50	1,176327	411,71
N/A06 Alberghi senza ristorante	0,91	0,00	0,00	0,00	0,271881	0,00		7,49	0,00	0,00	0,00	0,806101	0,00
N/A07 Case di cura e riposo	0,95	8.045,00	8.045,00	7.642,75	0,283832	2.283,43		7,82	8.045,00	8.045,00	62.911,90	0,841617	6.770,81
N/A08 Uffici, agenzie, studi profess	1,13	1.165,89	1.165,89	1.317,46	0,337611	393,62		9,30	1.165,89	1.165,89	10.842,78	1,000900	1.166,94
N/A09 Banche ed istituti di credito	0,58	1.918,15	1.903,07	1.103,78	0,173287	329,78		4,78	1.918,15	1.903,07	9.096,67	0,514441	979,02
N/A10 Negozi abbigliamento, calza	1,11	2.089,69	2.089,69	2.319,56	0,331635	693,01		9,12	2.089,69	2.089,69	19.057,97	0,981528	2.051,09
N/A11 Edicole, farmacie, tabacchi	1,52	175,02	175,02	266,03	0,454131	79,48		12,45	175,02	175,02	2.179,00	1,339914	234,51
N/A12 Attività artigianali tipo botteg	1,04	412,00	412,00	428,48	0,310721	128,02		8,50	412,00	412,00	3.502,00	0,914801	376,90
N/A13 Carrozzerie, autofficine, elet	1,16	353,00	353,00	409,48	0,346574	122,34		9,48	353,00	353,00	3.346,44	1,020272	360,16
N/A14 Attività industriali con capan	0,91	0,00	0,00	0,00	0,271881	0,00		7,50	0,00	0,00	0,00	0,807177	0,00
N/A15 Attività artigianali di produzi	1,09	0,00	0,00	0,00	0,325660	0,00		8,92	0,00	0,00	0,00	0,960003	0,00
N/A16 Ristoranti, trattorie, osterie,	4,84	730,19	730,19	3.534,12	1,446049	1.055,89		39,67	730,19	730,19	28.966,64	4,269430	3.117,50
N/A17 Bar, caffè e pasticcerie	3,64	1.212,09	1.212,09	4.412,01	1,087524	1.318,18		29,82	1.212,09	1.212,09	36.144,52	3,209337	3.890,01
N/A18 Supermercati, generi alimen	2,38	1.320,63	1.225,63	2.917,00	0,711074	871,51		19,55	1.320,63	1.225,63	23.961,07	2,104042	2.578,78
N/A19 Pluirilicenze alimentari	2,61	359,00	359,00	936,99	0,779791	279,94		21,41	359,00	359,00	7.686,19	2,304222	827,22
N/A20 Ortofrutta, fiorerie, pescheri	6,06	482,00	482,00	2.920,92	1,810549	872,68		49,72	482,00	482,00	23.965,04	5,351048	2.579,21
N/A21 Discoteche, night club	1,64	0,00	0,00	0,00	0,489983	0,00		13,45	0,00	0,00	0,00	1,447538	0,00
		25.769,66	25.659,58	31.938,24		9.542,20			25.769,66	25.659,58	262.407,21		28.241,22